

medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

98. Con riferimento alla partecipazione alla Fondazione Vulci di cui all'articolo 22, commi da 94 a 98, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione), è fatta salva la possibilità per la Regione di finanziare, a valere sulle risorse previste a legislazione vigente, specifiche progettualità presentate dalla Fondazione medesima.

99. La Regione, al fine di uniformarsi all'orientamento della Conferenza delle Regioni il 4 settembre 2014 in merito alle procedure di procreazione medicalmente assistita (PMA), recepisce gli indirizzi operativi contenuti nel “Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162/2014”. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per l'accesso alle tecniche di PMA a carico del SSR, in particolare, tenendo conto che per l'accesso a:

- a) la fecondazione assistita omologa l'età massima della donna è fissata in 43 anni di età;
- b) la fecondazione assistita eterologa da donazione dei gameti maschili l'età massima della donna è fissata in 43 anni di età;
- c) la fecondazione assistita eterologa da donazione dei gameti femminili, l'età massima della donna è fissata in 46 anni di età.

100. La Regione, in coerenza con le previsioni del Piano per l'applicazione e la diffusione della Medicina di Genere di cui al decreto del Ministro della Salute del 13 giugno 2019, al fine di garantire parità di trattamento e di accesso alle cure sanitarie nonché la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate, favorisce la divulgazione di pratiche sanitarie che nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi, nella cura e nella riabilitazione tengano conto del diverso impatto dei determinanti di genere sulla salute, con particolare attenzione alle specifiche esigenze delle donne con disabilità. L'adozione dell'approccio di genere in ambito sanitario e la creazione di reti specialistiche multidisciplinari costituiscono indicatori di qualità nella formulazione dei budget sanitari, nella selezione dei progetti per il miglioramento dei servizi all'utenza e nell'attribuzione della produttività. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri e le modalità per la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione sulla salute di genere e sulle patologie specifiche, sulle relative differenze nella prevenzione e nel trattamento nonché per la formazione professionale permanente del personale medico e sanitario.

101. Agli oneri relativi alle campagne informative e di sensibilizzazione sulle problematiche di salute e sulle differenze di genere di cui al comma 100 si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per l'attività informativa relativa alla medicina di genere”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 30.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, è derivante dalla